

In questo numero parliamo di...

## PREVIDENZA

### Obbligatoria & Complementare

#### CONOSCERE LA PREVIDENZA

*Tra sistema pubblico e privato*

Il nuovo numero di "UILCA FOCUS" è dedicato all'approfondimento delle tematiche previdenziali, con attinenza non solo al **sistema pensionistico "armonizzato"**, vigente in Banca Monte dei Paschi, ma anche al **sistema pensionistico obbligatorio, profondamente modificato dalla riforma "Monti-Fornero"**. Con attinenza a questo secondo aspetto, ed allo scopo di fornire informazioni utili all'interno di una materia vastissima, abbiamo deciso di rispondere direttamente alle domande dei Lavoratori, cercando in tale modo di fugare o di attenuare - per quanto possibile - i dubbi ed i timori espressi.

La rilevanza sociale della previdenza - pubblica e complementare - richiede infatti l'adozione di scelte consapevoli da parte dei Dipendenti, rese possibili anche grazie alla fruizione di notizie e di indicazioni, da valutare correttamente in funzione delle proprie esigenze.

Come sappiamo, tuttavia, le regole che disciplinano il campo della previdenza sono numerose, incorporando inoltre profili diversi, giuridici, fiscali e finanziari. Pertanto, **è opportuno essere coscienti che, anche in presenza di disposizioni corrette o selezionate, rimane comunque il fatto che la materia in oggetto è, per sua natura, una materia per specialisti, che richiede perciò il possesso di competenze peculiari e multidisciplinari.**

Se per la previdenza obbligatoria l'analisi deve essere effettuata soprattutto sulla base delle implicazioni legislative, per la previdenza complementare aziendale occorre invece comprendere anche le variabili rilevanti - in primo luogo i **Regolamenti e gli Statuti dei Fondi, la normativa interna e gli orientamenti gestionali** - al fine di valutarne gli effetti con riferimento alla posizione individuale, alla capacità di risparmio attuale e prospettica, ed alla propensione al rischio.

Un deciso passo in avanti, rispetto alla acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dei Lavoratori aderenti ai Fondi Complementari ed Integrativi interni, può derivare dalla diffusione delle informazioni di tipo tecnico, che ogni forma pensionistica deve mettere a disposizione del pubblico per facilitare il percorso decisionale.

All'esame di queste indicazioni sono quindi dedicate le prossime pagine, poste all'attenzione di tutti gli Iscritti UILCA, che ogni anno devono effettuare delle valutazioni atte a formulare scelte consapevoli e coerenti con gli obiettivi prefissati a livello personale.

#### SOMMARIO:

Editoriale di B. Sabatini	1
Previdenza Obbligatoria: Domande e risposte sulla pensione	2
Previdenza Obbligatoria: Domande e risposte sul riscatto della laurea	7
- Fondo Pensione Complementare BMPS per i Dipendenti divenuti tali dal 1° gennaio 1991	9
- Struttura patrimoniale delle linee di investimento del Fondo Post I.I.1991 BMPS e della CPA	10
Normativa dei Fondi Pensionistici a contribuzione definita BMPS	12
- Possibilità di "switch" annuale	12
- Conferimento del TFR	13
- Anticipazioni	14
Prospetto riepilogativo performance delle Linee di investimento mobiliare	15
Servizio "Fondip web"	16

**Benedetta Sabatini**  
Comitato di Redazione



# Previdenza Obbligatoria (INPS)

## Domande e risposte sulla pensione

Per rispondere alle numerose domande ricevute dai Colleghi, presentiamo nelle prossime pagine, un approfondimento tratto da “I tascabili di ItaliaOggi”, dal titolo “La mia pensione”, a cura di Marino Longoni.

### ASPETTI GENERALI

**Dopo la riforma Monti, a partire dal 1° gennaio 2012, con quali pensioni è possibile lasciare il lavoro?**

La riforma Monti, a partire dal 1° gennaio 2012, ha abrogato ogni precedente tipologia di pensione sostituendola con due sole prestazioni: la **pensione di vecchiaia** e la **pensione anticipata**.

**Si perderà o si guadagnerà con il sistema contributivo pro rata?**

È un interrogativo cui non si può dare una risposta precisa, in quanto tutto dipende dall'**anzianità contributiva accumulata alla fine dell'anno 2011** e dalla **retribuzione dell'ultimo periodo di lavoro**; è bene ribadire, poi, che il passaggio al contributivo per tutti riguarderà la sola contribuzione versata a partire dall'anno 2012. Ciò detto, in base alle stime, **la riduzione dell'assegno mensile di pensione dovrebbe aggirarsi intorno a un punto percentuale per ogni anno che, da retributivo, è passato a contributivo**. Tuttavia c'è da considerare che il vantaggio del calcolo retributivo si attenua man mano che sale lo stipendio; ciò perché al di sopra del cosiddetto «tetto» (pari circa 44 mila euro) l'aliquota di rendimento del 2%, per ogni anno di lavoro, si assottiglia sino a raggiungere l'1%, per la parte di retribuzione che eccede gli 82 mila euro. In linea di massima, allora, **si può dire che tanto più è vicina la pensione e tanto più alto è lo stipendio, meno si perderà**.

### REQUISITI E CONDIZIONI

**Una volta maturati i requisiti per la pensione bisogna comunque attendere la decorrenza della “finestra”, prima di congedarsi dal lavoro?**

Dipende dall'epoca di maturazione dei requisiti per la pensione. In via di principio, **il meccanismo della finestra** (che serviva comunque a elevare l'età per la pensione) **risulta definitivamente abrogato dalla riforma Monti** la quale, nell'innalzare tutti i requisiti di tutte le pensioni, ha inglobato in essi anche questo periodo di “attesa” che prima intercorreva tra il momento della maturazione del diritto alla pensione (i requisiti) e quello della sua erogazione (pensionamento vero e proprio). **Chi va in pensione con i requisiti previsti dalla manovra Monti dal 2012, pertanto, non deve attendere la finestra e la sua pensione decorre dal mese successivo a quello durante il quale sono stati maturati i predetti requisiti**. Invece la “finestra” continua a restare pienamente in vita per coloro che possono andare (e andranno) in pensione con i vecchi requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011, ai quali si applica integralmente (inclusa dunque “la finestra”) la disciplina pensionistica previgente alla riforma Monti.

## Quali sono le categorie di lavoratori che ancora possono andare in pensione con i requisiti vigenti al 31 dicembre 2011?

La manovra Monti elenca espressamente le **ipotesi per le quali valgono ancora i vecchi requisiti per la pensione**, ossia i requisiti vigenti al 31 dicembre 2011, anche se la pensione venga richiesta in un'epoca successiva:

- **Ai lavoratori collocati in mobilità** (articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991), sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 **e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità** (di cui all'articolo 7 della legge n.223/1991);
- **Ai lavoratori collocati in mobilità lunga** (articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991), per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- **Ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore** (articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996), nonché **ai lavoratori per i quali sia stato previsto** da accordi collettivi stipulati entro la stessa data **il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà**; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorchè maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
- **Ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione**;
- **Ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero in servizio** (articolo 72, comma 1, del dl n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008); l'esonero si considera in corso qualora il relativo provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;
- **Ai lavoratori che al 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo straordinario per assistere figli con disabilità grave** i quali maturino, entro 24 mesi dalla data d'inizio del predetto congedo, i "40 anni" per la pensione d'anzianità (ipotesi aggiunta dalla legge di conversione del cosiddetto "Milleproroghe").

## Per chi resti in attività, nonostante abbia maturato il diritto alla pensione nell'anno 2011 (quindi con le vecchie regole), è obbligatorio richiedere (e ottenere) la certificazione del diritto alla pensione dell'Inps, per poi poter andare in pensione?

**No.** Infatti, con riferimento al lavoratore che abbia maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2011, la Legge dice che "può" richiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto; si tratta, in altre parole, soltanto di una "possibilità", e non di un adempimento obbligatorio per il diritto alla pensione secondo i vecchi requisiti. Peraltro, l'Inps ha già spiegato (messaggio n. 24126/2011) che è inutile accalcarsi presso gli uffici a chiedere tale "certificazione", proprio perché **il conseguimento della pensione è subordinato esclusivamente alla maturazione, entro la data del 31 dicembre 2011, di età e anzianità contributiva previste dalla vecchia normativa previgente alla manovra Monti**, mentre la certificazione ha una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto. Ciò significa, dunque, che **il lavoratore avrà diritto alla pensione e andrà in pensione con i vecchi requisiti anche in mancanza della "certificazione del diritto alla pensione"**.

# Previdenza Obbligatoria (INPS)

## AGEVOLAZIONI

**Le donne possono ancora andare in pensione a 57 anni?**

**Sì. Le donne (e soltanto le donne) che vorranno andare in pensione con le vecchie regole, ossia a 57 anni di età con 35 di contributi (58 anni se lavoratrici autonome), potranno continuare a farlo, sino al 2015,** scegliendo il trattamento calcolato interamente con il criterio contributivo (è la cosiddetta **“opzione” per il contributivo**). Attenzione però; questo criterio, è sicuramente meno vantaggioso del «retributivo», e **può comportare una perdita in termini di pensione stimabile attorno al 20-25%**. Però se una volta, quando l'età per la pensione della vecchiaia era fissata a 60 anni, si poteva essere d'accordo che non valeva la pena accettare la riduzione dell'assegno di pensione per anticipare un paio d'anni il ritiro dall'attività, ora, con l'età salita a 62 anni (e continuerà a salire), la possibilità di lasciare a 57 anni d'età (58 le autonome) va valutata con maggiore attenzione.

**È vero che con la riforma Monti sarà possibile rimanere a lavoro fino a 70 anni?**

**Sì è vero.** Una delle novità della manovra Monti, a proposito della nuova pensione di vecchiaia, è la **facoltà riconosciuta ai lavoratori di rimanere a lavoro fino a 70 anni**. Di conseguenza, la manovra stabilisce che i **“coefficienti di trasformazione”** (quelli che servono a trasformare i contributi in pensione) **vengano estesi fino a raggiungere la nuova età**, mediante una loro rideterminazione con effetto dal 1° gennaio 2013.

## CALCOLO PENSIONE

**È vero che dall'anno 2012 tutti i lavoratori passano al sistema “contributivo” di calcolo della pensione?**

**Sì è vero. Dal 1° gennaio 2012 non ci sono più differenze fra lavoratori: tutti sono andati a finire nel calderone del sistema contributivo di calcolo della pensione.** Per cui, tutti i lavoratori a partire dall'anno 2012 avranno la pensione determinata in proporzione ai contributi pagati.

**Come funziona il calcolo della pensione con il sistema “contributivo”?**

**Il sistema contributivo funziona come le “assicurazioni sulla vita”,** dove si paga ogni anno un certo premio per ricevere dopo il tempo concordato (10, 20, 30 anni), un “capitale” oppure una “rendita”. Allo stesso modo, **con la pensione “contributiva” il lavoratore accantona ogni anno parte dei propri guadagni sotto forma di “contributi” per poi ricevere, quando andrà a riposo, una pensione (cioè una rendita).** Nello specifico, se è un lavoratore dipendente accantona, con il concorso dell'azienda, il 33% dello stipendio; se è un lavoratore autonomo accantona il 21,30% del proprio reddito, con l'aliquota che salirà al 24% entro l'anno 2018; se è un co.co.pro. accantona il 27% del proprio compenso. I contributi così versati costituiscono il **“montante contributivo”** (altro non è che la loro sommatoria) che produce anche una sorte di interesse il cui tasso è legato alle variazioni del Pil (il prodotto interno lordo): quindi più cresce l'Azienda Italia, maggiori sono i guadagni per i lavoratori. **Al momento di lasciare il lavoro, questo montante contributivo è convertito in pensione mediante applicazione di un'aliquota percentuale detta “coefficiente di trasformazione”.** La sua misura, che è prefissata dalla legge, cresce con l'aumentare dell'età; per esempio, è pari al 4,419% per chi va in pensione a 57 anni, sale al 5,093% per chi accede alla pensione a 62 anni oppure al 5,620% per chi decide di lavorare fino a 65 anni (ma presto queste aliquote verranno riviste e aggiornate).

**A chi apparteneva al “sistema retributivo”, perché al 31 dicembre 1995 possedeva più di 18 anni di contributi versati, che ne sarà della pensione che pensava fosse tutta “retributiva”?**

**Avrà una pensione costituita da due quote, una “retributiva” (fino al 2011) e una “contributiva” (dal 2012 fino al pensionamento).** La novità della manovra Monti, infatti è che a partire dal 1° gennaio 2012 tutti i lavoratori sono assoggettati al regime contributivo. Dire che il sistema contributivo si applica “dal 1° gennaio 2012”, vuol significare che varrà soltanto per il periodo di lavoro svolto da quella data in avanti, e non anche per quello precedente che, invece, resta assoggettato al precedente sistema (retributivo o contributivo). Pertanto, **chi fino al 2011 apparteneva al sistema “retributivo”,** avrà la seguente situazione: quando andrà a riposo **riceverà una pensione calcolata come somma di due quote, la prima relativa al periodo di lavoro fino al 31 dicembre 2011 e calcolata con il sistema “retributivo” e la seconda relativa al periodo di lavoro successivo al 31 dicembre 2011** (ossia dal 1° gennaio 2012 fino al momento della pensione) **calcolata con il sistema “contributivo”.**

## PENSIONE DI VECCHIAIA

**Dopo la manovra Monti continuano a sopravvivere la “pensione di vecchiaia retributiva” e la “pensione di vecchiaia contributiva”?**

**No;** esiste una sola “pensione di vecchiaia” per il cui diritto vigono distinti regimi dei requisiti. Nel dettaglio, con riferimento all’anno 2012, la pensione di vecchiaia si matura:

- Per i lavoratori che stanno nel **regime misto** (coloro che hanno cominciato a lavorare prima del 1° gennaio 1996 e che, pertanto, al 31 dicembre 2011 appartenevano al regime retributivo oppure a quello misto), in presenza di almeno 20 anni di contributi unitamente all’età di 66 anni per tutti i lavoratori, pubblici e privati, tranne per le donne del privato per le quali occorre l’età di 62 anni se lavoratrici e dipendenti e di 63 anni e 6 mesi se lavoratrici autonome;
- Per i lavoratori che stanno nel **regime contributivo** (coloro che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 e che, pertanto, al 31 dicembre 2011 già appartenevano al regime contributivo), in presenza di almeno 20 anni di contributi unitamente alle medesime età viste in precedente (66 anni per tutti i lavoratori, pubblici e privati, tranne per le donne del privato per le quali occorre l’età di 62 anni se lavoratrici dipendenti e di 63 anni e 6 mesi se lavoratrici autonome), nonché (ecco l’ulteriore requisito) a condizione che l’importo della pensione raggiunga la soglia minima fissata a 1,5 volte l’assegno sociale;
- In alternativa al punto precedente relativo ai lavoratori che stanno nel regime contributivo, in presenza di 5 anni di contribuzioni unitamente ad un’età di 70 anni; in tal caso, inoltre, non si applica la condizione sull’importo minimo della pensione.

## Previdenza Obbligatoria (INPS)

### Con riferimento all'anno 2012, quali sono i requisiti per pensionarsi con la pensione di vecchiaia?

La riforma contempla tre diverse possibilità per pensionarsi con la pensione di vecchiaia; queste le possibili uscite con riferimento all'anno 2012:

1. Lavoratori appartenenti oggi al **regime misto** (chi ha cominciato a lavorare prima del 1° gennaio 1996) = a) almeno 20 anni di contributi; b) età di 66 anni per tutti i lavoratori, pubblici e privati, eccetto le donne del privato per le quali basta l'età di 62 anni se lavoratrici dipendenti e di 63 anni e 6 mesi se lavoratrici autonome;
2. Lavoratori appartenenti oggi al **regime contributivo** (chi ha cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996) = a) almeno 20 anni di contributi; b) età di 66 anni per tutti i lavoratori, pubblici e privati, eccetto le donne del privato per le quali basta l'età di 62 anni se lavoratrici dipendenti e di 63 anni e 6 mesi se lavoratrici autonome; c) importo della pensione non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale (sempre con riferimento all'anno 2012, per il quale l'assegno sociale è pari a 429 euro circa mensili ossia 5.576,87 euro annui, vuol dire un importo della pensione in misura mensile non inferiore a 643,50 euro, ossia ad euro 8.365,30 in misura annuale);
3. Lavoratori appartenenti oggi al **regime contributivo** (chi ha cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996) = a) almeno 5 anni di contributi; b) età di 70 anni per tutti i lavoratori, pubblici e privati.

### PENSIONE DI ANTICIPATA

#### È vero che dopo la manovra Monti non c'è più la pensione di anzianità?

**Si**, a partire dal 1° gennaio 2012 sostituita dalla "pensione anticipata". In pratica, **non è più possibile andare in pensione con le cosiddette "quote"** (cioè, sommando età e anni di contributi) **né con i fatidici "40 anni" di servizio**. Adesso c'è la pensione anticipata che, per il 2012, consente di andare a riposo gli **uomini** in presenza di **42 anni e un mese di contributi**, le **donne con 41 anni e un mese**. La possibilità di ottenere la vecchia "pensione di anzianità" (con la quota o con 40 anni), anche nel 2012 (o dopo), resta ferma esclusivamente a favore dei soggetti che i requisiti per la pensione di anzianità li hanno raggiunti entro il 31 dicembre 2011.

#### Con la riforma Monti è stato allungato il periodo di permanenza al lavoro, ed ora si va oltre i 40 anni come limite massimo di anni di contributi per accedere alla pensione. Questo vuol dire che migliorerà pure la pensione?

**Si**, è così. Chi, con la vecchia pensione di anzianità, poteva lasciare dopo 40 anni di contributi e ora deve invece rimanere al lavoro per altri due anni e più, riceverà in compenso **un assegno di pensione più consistente, un "di più" proporzionale ai maggiori anni di contribuzione versata prima della pensione**. Pertanto, si raggiungeranno alla fine del lavoro più di 40 anni di versamento contributivo, che finora ha rappresentato il massimo pensionabile, ma tutti utili ai fini del calcolo dell'assegno di pensione.

#### Per la nuova pensione anticipata, raggiunti i 42 anni di contributi, si dovrà aspettare anche un anno ulteriore per la "finestra"?

**No**, non si dovrà più aspettare la finestra: la pensione decorrerà dal mese successivo alla cessazione dell'attività. L'inasprimento dei requisiti per ottenere la pensione anticipata (42 anni e un mese gli uomini e 41 e un mese le donne) è stato in parte mitigato dalla soppressione della famosa "finestra mobile" introdotta dalla manovra economica dell'estate 2010.

## Domande e risposte sul riscatto della laurea

### Quando è possibile il riscatto per la laurea?

Il riscatto è possibile per il **corso legale** di laurea a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio. Si possono riscattare, in particolare: **i diplomi universitari** (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre); **i diplomi di laurea** (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni); **i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla laurea** ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; **i dottorati di ricerca** i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge; **gli altri titoli accademici relativi di "laurea"** dopo un corso di durata triennale e di **"laurea specialistica"** al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea. Invece, **sono esclusi** dalla possibilità di riscatto: i periodi di iscrizione fuori corso; i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto. Infine, per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli **istituti di alta formazione artistica e musicale** possono essere riscattati i corsi attivati dall'anno accademico 2005/2006 che prevedono il conseguimento dei seguenti titoli di studio: **diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello; diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca** (equiparato al dottorato di ricerca).

### Quando si può chiedere il riscatto?

Il riscatto può essere chiesto in **qualsiasi momento**; può riguardare **tutto il periodo o singoli periodi**. **Attenzione, però; il costo del riscatto, che è a totale carico del richiedente, aumenta quanto più è vicina la data della pensione**. Ciò suggerisce pertanto di accelerare la valutazione dell'opportunità di chiederlo e di non aspettare il tempo della quiescenza.

### Si può chiedere il riscatto della laurea quando non si è lavoratori?

**Si.** È una facoltà che esiste dal 2008 e rivolta ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all'estero.

### Quanto è l'onere del riscatto?

Il **costo** varia in base all'epoca cui si riferiscono gli anni da riscattare. Se si tratta di **periodi anteriori al 1° gennaio 1996**, l'onere del riscatto sarà calcolato con il **sistema retributivo** che si basa su alcuni dati variabili. La base matematica per determinare il costo del riscatto è costituita da particolari tabelle, che considerano i fattori demografici e previdenziali, e la cosiddetta riserva matematica ovvero dalla quantità di denaro necessaria per coprire l'impegno finanziario che l'Inps dovrà sostenere per corrispondere la pensione maggiorata dal riscatto. Se i **periodi** da riscattare sono **successivi al 1° gennaio 1996**, l'importo è determinato con il **sistema contributivo**, calcolato sulla base dell'aliquota contributiva obbligatoria applicata alla retribuzione lorda (33% per i dipendenti) moltiplicato il numero degli anni da riscattare. Se gli anni da riscattare sono **in parte precedenti e in parte successivi** al 1° gennaio 1996, il calcolo sarà misto: **retributivo** per la **parte anteriore** alla data e **contributivo** per la **parte successiva**.

## Previdenza Obbligatoria (INPS)

### Quanto costa il riscatto se si è inoccupati?

L'onere è costituito dal versamento di un **contributo, per ogni anno da riscattare**, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (vigente nell'anno di presentazione della domanda).

Per **l'anno 2012** il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli artigiani e commercianti è pari a euro **14.927,00**; a questo importo va applicata **l'aliquota del 33%** e si ottiene il costo di un anno di riscatto.

Pertanto, chi volesse riscattare il periodo di laurea come inoccupato presentando domanda nel corso di quest'anno dovrebbe pagare, per **un anno** di corso riscattato, un importo pari a euro **4.925,91** (per **quattro anni**, dunque, euro **19.703,64**)

### È possibile dilazionare il pagamento del riscatto?

**Si.** La somma da versare viene comunicata dall'Inps e può essere pagata in **unica soluzione o in forma rateale**, in quest'ultimo caso con una rateazione fino a **120 rate senza applicazione di interessi**.

### Sul riscatto si godono benefici fiscali?

**Si.** L'importo del riscatto è deducibile o detraibile dal **reddito Irpef**, a seconda di chi sopporta l'onere contributivo.

### Quale è lo sconto fiscale se è il lavoratore che si paga il riscatto?

Il riscatto pagato dallo stesso lavoratore è **deducibile dal reddito complessivo ai fini fiscali**. In tal caso, dunque, lo "sconto" fruito è dato dall'aliquota marginale Irpef che è pagata dall'interessato.

### Quale è lo sconto fiscale per il soggetto che paga il riscatto per conto di un lavoratore?

Quando il costo del riscatto non è sopportato dal diretto lavoratore interessato **lo sconto è fisso**, ed in **misura pari al 19% dell'importo del riscatto** (è detraibile dai familiari dai quali l'interessato risulti fiscalmente a carico).



# Previdenza Complementare Aziendale

## *Fondo Pensione Complementare BMPS per i Dipendenti divenuti tali dal 1° gennaio 1991*

Di seguito, vengono illustrate le caratteristiche possedute dal “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SPA divenuti tali dall’1.1.1991” a contribuzione definita (detto “Fondo post BMPS”), quale Fondo di riferimento, aperto a nuove iscrizioni ovvero al trasferimento di posizioni individuali, a favore del quale è esclusivamente previsto il versamento del contributo aziendale sulle posizioni di previdenza afferenti ai singoli iscritti.

Il “Fondo MPS per i dipendenti dall’1.1.91” – di seguito, “Fondo MPS” - trae origine dall’accordo collettivo aziendale 24.6.1991, quando, nell’ambito del bilancio del Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con decorrenza 1.1.1991, fu istituito il “Trattamento Pensionistico Complementare a Contribuzione Definita per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena, divenuti tali dall’1.1.1991”.

Con le intese collettive 14.2.2003 e 21.4.2005, le Fonti Istitutive stabilirono la costituzione di un autonomo soggetto giuridico di natura “fondazionale”, denominato “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall’1.1.1991”. Esso è disciplinato da apposito Statuto (cfr. Documento 1111), entrato in vigore il 1.1.2006, successivamente adeguato alle previsioni del D. Lgs. n. 252/2005 ed alle istruzioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP). Privo di fini di lucro, tale Fondo ha l’esclusivo scopo di attribuire ai propri iscritti o loro aventi causa prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio di base ai sensi del D. Lgs. n. 252/2005, citato; opera in regime di contribuzione definita con capitalizzazione individuale, secondo criteri di corrispettività tra accumulo e prestazioni. Ha sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3, e durata illimitata.

Le attività del “Fondo MPS” sono investite direttamente o per il tramite di operatori specializzati secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell’ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli impieghi, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia. Nel compiere investimenti è fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi o finalità difformi rispetto allo scopo istituzionale.

Dal 2001 l’Attivo Netto destinato alle prestazioni è stato suddiviso in quote e, a partire dall’1.1.2005, il “Fondo MPS” è passato dalla gestione monocomparto alla pluricomparto, con l’istituzione di più linee di investimento. Scopo dei comparti è offrire agli iscritti un’opzione di investimento rispondente al proprio orizzonte temporale ed alla propria attitudine nei riguardi del profilo rischio/rendimento.

La scelta della linea di investimento riguarda esclusivamente la quota di patrimonio mobiliare conferito in gestione alla Banca Monte dei Paschi di Siena che, all’attualità, costituisce la componente principale del patrimonio del “Fondo MPS”. Per completezza di informazione, inoltre, rientrano nel patrimonio globale del “Fondo MPS” le disponibilità liquide di cassa ed il valore delle quote di un fondo immobiliare (“AXA-REIM”) rappresentanti gli investimenti diretti; la valorizzazione degli investimenti diretti è ripartita in proporzione alla consistenza patrimoniale di ogni singola linea, esclusa la linea garantita.

# Previdenza Complementare Aziendale

## *Struttura patrimoniale delle linee di investimento del Fondo Post 1.1.1991*

Sono riportate di seguito la struttura patrimoniale delle linee di investimento opzionabili, così come risultano dopo l'ultima revisione dell'asset allocation attuata con decorrenza 1.1.2010.

La gestione finanziaria del patrimonio avviene nel rispetto dei principi di eticità/sostenibilità certificata annualmente da una società di rating.

### Linea Prudente

La linea risponde all'esigenza di ottimizzare il rendimento con una **scarsa propensione al rischio**.

Tipologia degli investimenti (asset class):

- monetario Area Euro fino ad un massimo del 25%
- obbligazionario Area Euro 1-3 anni fino ad un massimo del 65%
- azionario Europa fino ad un massimo del 8%
- azionario Globale ex Europa fino ad un massimo del 2%

### Linea Attiva

La linea risponde all'esigenza di ottimizzare il rendimento con una **moderata propensione al rischio**.

Tipologia degli investimenti (asset class):

- monetario Area Euro fino ad un massimo del 30%
- obbligazionario Area Euro fino ad un massimo del 50%
- azionario Europa fino ad un massimo del 16%
- azionario Globale ex Europa fino ad un massimo del 4%

### Linea Bilanciata

La linea risponde all'esigenza di ottimizzare il rendimento con una **media propensione al rischio**.

Tipologia degli investimenti (asset class):

- monetario Area Euro fino ad un massimo del 20%
- obbligazionario Area Euro fino ad un massimo del 40%
- azionario Europa fino ad un massimo del 30%
- azionario Globale ex Europa fino ad un massimo del 10%

### Linea Dinamica

La linea risponde all'esigenza di ottimizzare il rendimento con una **decisa propensione al rischio**.

Tipologia degli investimenti (asset class):

- monetario Area Euro fino ad un massimo del 10%
- obbligazionario Area Euro fino ad un massimo del 30%
- azionario Europa fino ad un massimo del 45%
- azionario Globale ex Europa fino ad un massimo del 15%.

Inoltre è presente la **Linea Garantita**, istituita con decorrenza 1.7.2007, ai sensi dell'art. 8, comma 9, del d.lgs. n. 252/2005. Tale linea, allo stato, non è opzionabile ma è riservata alla raccolta del TFR conferito tacitamente. Essa consiste in una polizza collettiva stipulata con la AXA MPS Assicurazioni Vita Spa **che garantisce un rendimento minimo annuo del 2,25% al lordo degli oneri fiscali**. La linea prevede un periodo minimo di permanenza di 12 mesi, decorso il quale l'iscritto può far confluire la propria posizione su una diversa linea.

## Linea Capitale e Rendimento Garantito

La linea Capitale e Rendimento Garantito è stata istituita con decorrenza 1.07.2011 **per far confluire la posizione di coloro che in occasione del processo di armonizzazione della Previdenza Complementare del Gruppo Bancario Mps, sono rimasti "silenti"**.

In proposito, è stata stipulata una convenzione con AXA MPS Assicurazione Vita S.p.A., che prevede sui premi corrispondenti alle posizioni versate e alle contribuzioni successive (al netto delle anticipazioni), l'applicazione di un tasso annuo di rivalutazione pari alla differenza, se positiva, tra il tasso annuo di rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata "MPV12", il secondo mese antecedente il 31.12 di ciascun anno, e una commissione pari allo 0,95%.

**Al momento della richiesta di prestazione o di trasferimento ad altre linee, sarà riconosciuto all'iscritto il capitale rivalutato alla data di richiesta, calcolato secondo le modalità sopra indicate, che non potrà comunque essere inferiore alla somma dei premi netti versati, ciascuno capitalizzato in base al tasso annuo di interesse composto del 2%.**

Con decorrenza 01.01.2012 tale linea è opzionabile per il capitale maturato e i versamenti futuri per tutti gli iscritti al Fondo Assunti dall'1.01.1991.

## Per il finanziamento dell'operatività del "Fondo MPS" non sono previste spese a carico degli iscritti.

Ogni ulteriore informazione può essere acquisita direttamente tramite l'intranet aziendale, al canale "Risorse Umane e Formazione", sotto il titolo "Previdenza Com-

## *Struttura patrimoniale delle linee di investimento della CPA*

Per quanto riguarda la **Cassa di Previdenza Aziendale** - CPA -, Fondo Pensione per i colleghi BMPS assunti fino al 31.12.90, oltre alle suddette linee di investimento (*Prudente, Attiva, Bilanciata, Dinamica, Garantita*) è presente la linea "**Fondo Integrativo a prestazione definita**" che viene di seguito schematizzata:

Obbligazionario Govern. Euro	40%
Obbligazionario Govern. Euro 1-3 anni	15%
Obbligazionario Inflation Linked	30%
Azionario Europa	7,5%
Azionario Globale ex Europa	7,5%

### *Possibilità di “switch” annuale*

Si ricorda che **le norme vigenti consentono agli iscritti ai Fondi Pensione BMPS a contribuzione definita di richiedere, entro il 15 novembre di ogni anno e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, l'eventuale cambio (“switch”), all'interno del multi – comparto, della linea di investimento prescelta;** tale facoltà è inoltre prevista con riferimento alla **percentuale di contribuzione volontaria degli iscritti medesimi.**

**Qualora l'iscritto, entro la data del 15 novembre, non proceda a segnalare alcuna variazione,** non si produrranno effetti sulla linea di attuale appartenenza. Pertanto, l'iscritto continuerà a permanere all'interno della medesima linea.

Sarà possibile, da parte del singolo dipendente, ricevere maggiori e più precisi approfondimenti attraverso la lettura dei contenuti della specifica circolare aziendale (Documento 764), pubblicata in data 9 novembre 2011.

Con riferimento invece alla **contribuzione volontaria,** i limiti entro i quali gli interessati possono stabilire le misure degli apporti individuali, risultano i seguenti:

Cassa di Previdenza: **da 0% a 15%** della retribuzione imponibile TFR;

Fondo Pensione post 31.12.90: **da 0,5% a 10%** della retribuzione imponibile TFR.

È opportuno ricordare che coloro i quali aderiscono alla previdenza complementare esclusivamente mediante **conferimento di TFR in forma tacita** (Linea G/Linea 5 “Garantita”, posta fuori dal multi-comparto), non possono destinare alcuna contribuzione volontaria.

Coloro che hanno invece maturato un periodo minimo di 12 mesi nella sopracitata Linea Garantita, possono ricongiungere la posizione sul comparto di appartenenza o su quello prescelto per l'anno successivo.

I dipendenti abilitati al Self Service “Gestione Fondo Pensione” presente in Paschi People, potranno effettuare personalmente, entro il 15 novembre di ogni anno, le variazioni alla propria posizione - con riferimento alla linea prescelta ed alla percentuale di contribuzione volontaria - sia nella struttura di appartenenza, sia nelle strutture in cui si trovano temporaneamente a prestare servizio. L'accesso all'applicativo Paschi People avviene dall'Intranet aziendale. I dipendenti che non hanno accesso alla procedura TP ed i cessati dal servizio rimasti iscritti ai Fondi, potranno invece utilizzare le schede riportate negli Allegati 5.3 e 5.4 del Documento 764.

### *Conferimento del TFR*

Per quanto concerne il conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR), facciamo presente che l'indicazione della percentuale da indirizzare ai Fondi è irreversibile; conseguentemente, nel caso in cui non si versi da subito la totalità del TFR, sarà possibile in futuro solo aumentare tale percentuale, e non viceversa.

Pertanto, coloro che hanno aderito alle **forme pensionistiche complementari BMPS** senza soluzione di continuità entro il 28.04.1993 (**vecchi iscritti a vecchi fondi**) e che **hanno confermato esplicitamente la volontà di non versare l'intero TFR** alle stesse forme pensionistiche, **possono modificare annualmente (entro il 15 novembre dell'anno in corso**, con valenza dal 1° gennaio dell'anno successivo), la scelta effettuata in precedenza, destinando il 100% del proprio TFR alla previdenza complementare. A questo proposito, rammentiamo che a partire dal 1° gennaio 2008 il conferimento integrale del TFR può essere esclusivamente effettuato mediante segnalazione cartacea (cfr. Allegati 5.1 e 5.2 del Documento 764).

**I colleghi assunti successivamente, o che comunque hanno aderito alla previdenza complementare a partire dal 29.04.1993 (nuovi iscritti), devono obbligatoriamente conferire presso la stessa il 100% del proprio TFR.**

### Anticipazioni

In tema di anticipazioni della posizione individuale cumulata nei Fondi a contribuzione definita BMPS (CPA e “Fondo post”), vigono le disposizioni di legge, codificate nelle circolari aziendali D00668 e D00669.

Invitando gli Iscritti UILCA ad approfondire le diverse casistiche attraverso una attenta lettura dei documenti citati, evidenziamo di seguito un sintetico schema informativo.

**Ricordiamo, a questo proposito, che l'anzianità di appartenenza al Fondo, quale elemento su cui basare l'entità dell'erogazione e l'eventuale reiterazione delle richieste, tiene conto dei precedenti periodi di iscrizione ad altri Fondi della medesima fattispecie - anzianità totale, e qualifica di “vecchio” o di “nuovo” iscritto - .**

<u>Tempi</u>	<u>Motivazioni</u>	<u>Importi</u>	<u>Tassazione</u>
In qualsiasi momento	Spese sanitarie A seguito di gravi situazioni familiari	Fino al 75% del montante accantonato	15% con riduzione fino al 9%
Dopo 8 anni di iscrizione al fondo	Acquisto, spese di ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria prima casa per sé e per i figli	Fino al 75% del montante accantonato	23%
Dopo 8 anni di iscrizione al fondo	Ulteriori esigenze dell'iscritto	Fino al 30% del montante accantonato	23%

Le somme percepite a titolo di anticipazione non potranno mai eccedere il 75% del montante accumulato, inteso come sommatoria delle varie tipologie.

Il trattamento fiscale più favorevole rispetto al passato – evidenziato in tabella – si applica solamente alle anticipazioni relative agli accantonamenti effettuati dal 1° gennaio 2007. Per le anticipazioni di quanto accantonato fino al 31.12.2006 verranno utilizzate le precedenti previsioni fiscali.

**Fondi Pensione BMPS**  
**Prospetto riepilogativo performance delle**  
**Linee di investimento mobiliare**

Di seguito, viene esposto prospetto riepilogativo delle **performance al 31 maggio 2012** delle Linee di investimento mobiliare, suddivise fra Cassa di Previdenza BMPS (assunti e/o incorporati fino al 31.12.90) e Fondo Complementare BMPS (assunti e/o incorporati dal 1° gennaio 1991).

**CASSA PREVIDENZA BMPS**

Linea Integrativa 4,06%;  
Linea Prudente 1,70%;  
Linea Attiva 3,68%;  
Linea Bilanciata 3,49%;  
Linea Dinamica 3,10%

**FONDO BMPS ASSUNTI DA I.I.91**

Linea Prudente 1,84%;  
Linea Attiva 3,76%;  
Linea Bilanciata 3,46%;  
Linea Dinamica 3,01%

I suddetti rendimenti – fatta eccezione per la Linea Integrativa della CPA – sono tutti superiori al benchmark di riferimento.

Si ricorda che, all'interno dei Fondi, sono presenti anche Linee a capitale e rendimento minimo garantiti, stipulate con la Compagnia Assicurativa AXA-MPS, oltre alla Linee atte ad accogliere il TFR residuale inoptato.

## FACCI SAPERE COSA PENSI!

Ti è piaciuta questa nuova pubblicazione?  
Hai trovato utili gli argomenti inseriti?

*Esprimi la tua opinione!*

Ascolteremo tutte le vostre proposte per crescere  
e migliorare insieme!

Facci sapere se c'è un argomento che gradiresti  
fosse approfondito in queste pagine di  
*Uilca Gruppo MPS Focus!*



Via Banchi di Sopra 48  
53100-Siena

0577 41544- 0577 46954  
0577 299737- 0577 299719

**UILCA GRUPPO MPS**



## Servizio "FONDIP WEB"

**Accesso diretto alle interrogazioni sulla posizione previdenziale individuale**

Il servizio on-line "Fondip web" è diretto ad ogni dipendente di Banca MPS iscritto ai Fondi Pensione a contribuzione definita.

Detto servizio, che risponde pienamente alle indicazioni fornite anche da COVIP in tema di miglioramento del processo di informazione e di sensibilizzazione sulla materia diretto agli iscritti, **consente di interrogare in maniera diretta, autonoma ed immediata, la propria posizione previdenziale**, senza ricorrere alle telefonate od alle richieste epistolari di aggiornamento.

Il servizio "Fondip web" permette quindi di avere sempre a disposizione ogni dettaglio della singola situazione pensionistica, sotto il profilo della contribuzione, del valore della quota e del saldo della posizione, evidenziando altresì il complesso dei movimenti e degli eventuali importi anticipati; il tutto in un ambito di assoluta discrezionalità, visto che **ogni dipendente può accedere a tale servizio - inserito come canale informativo nell'apposita Sezione dell'Intranet Aziendale dedicata alla Previdenza Complementare - dal proprio posto di lavoro.**